

“Cani da guardia” della democrazia o della demagogia?

di **Damiano Francesco Pujia**

La vicenda delle reazioni della politica e della collettività alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza di una Corte di assise per il mancato riconoscimento della c.d. aggravante “della crudeltà” in un noto caso di omicidio – particolarmente efferato – di una giovane ragazza stimola qualche riflessione di ordine generale.

Si dice spesso che le sentenze “*si rispettano*”; quando esse divengono irrevocabili devono essere eseguite e se ne accettano le conseguenze. Ciò non significa che non possano o non debbano essere criticate, purché la critica non trasmodi in offesa gratuita nei confronti del Giudice (o dei Giudici) che ha svolto il difficile compito di decidere¹. La sentenza “penale” costituisce infatti l’ultimo atto di quel particolare strumento “convenzionale” che l’ordinamento mette a disposizione per consentire l’accertamento di un fatto commesso da una persona determinata: la verità processuale è quella accettata convenzionalmente, ma non coincide necessariamente con la verità storica, né con la verità percepita dalla collettività.

Questa breve premessa deve essere confrontata con il contesto attuale in cui viviamo.

La virtualizzazione dei rapporti umani nell’epoca della comunità *social* incide profondamente sulla considerazione collettiva del sistema penale. Quest’ultimo tenta di assicurare il difficile bilanciamento fra tutela di interessi meritevoli e rispetto del principio di libertà. Ciò lo rende necessariamente un tema “divisivo” nell’opinione pubblica.

Non può essere sottovalutato il bisogno di “rassicurazione” che da quest’ultima si solleva: la legislazione tende sempre più verso l’asservimento della repressione penale alle logiche del consenso, come strumento di “valorizzazione” di preoccupazioni (apparentemente) percepite da parti dell’elettorato, che mostrano un profondo rifiuto verso l’intima natura di taluni esseri umani, la cui identità viene annientata nell’etichetta affibbiata, *di per sé* bastevole per riconoscere la persona nella sua totalità, al di là del fatto umano commesso. Il problema sorge proprio

¹ Cfr. in questo senso ROMANO M., *Magistratura (poco) democratica. Il travagliato rapporto tra diritto di cronaca e critica giudiziaria e delitto di diffamazione*, in *pen. dir. e proc.*, 19-01-2022: «...Al contrario, si ritiene che il giurista e – più in generale ogni essere senziente – non debba passivamente recepire ciò che viene statuito da altri esseri umani, dunque fallibili, ma che debba interrogarsi da un lato sulla correttezza formale dei provvedimenti (da intendersi come rispondenza degli stessi alle fonti dell’ordinamento) e dall’altra sulla correttezza sostanziale delle decisioni (in una eventuale ottica de iure condendo, al fine di rilevare le possibili frizioni fra diritto positivo e principi immanenti nell’ordinamento, suscettibili di differenti declinazioni con il mutare della società)».

perché tali pregiudizi oggi sono calati nella nuova società virtuale e diventano pubblici nel tempo di un *click*, potendo influenzare facilmente soggetti deboli².

Tali giudizi individuali sono promossi dalle forze politiche che cercano sostegno elettorale, attraverso le piattaforme *social*. La strumentalizzazione della “paura” e della risposta politica al bisogno di sicurezza non è caratteristica del solo tempo attuale ma è evidente come i nuovi strumenti di comunicazione ne abbiano amplificato gli effetti negativi. Le opinioni sono gettate in un contesto privo di disintermediazione, in un rapporto con l’utente più simile a quello intercorrente fra il venditore e il consumatore, tanto che si è rilevato come tali strumenti di comunicazione rischino semplicemente di inquinare il dibattito, più che di accrescerne la qualità³.

Si assiste alla quotidiana banalizzazione del messaggio politico e di conseguenza dei temi, con l’unico scopo di polarizzare l’opinione pubblica per dividerla in fazioni.

Così la politica criminale *social* diventa *trending topic*, modo per sondare la reazione sociale a colpi di *post*. Attraverso lo spasmodico impegno nel distorcere la realtà a fini elettorali le scelte di politica criminale si allontanano dai valori di riferimento contenuti nella Carta costituzionale. Facendo proprie le tensioni morali del momento, secondo la logica della convenienza e non della convinzione, si alimenta la percezione di insicurezza sociale, al limitato fine di “vendere” all’elettorato il prodotto “rassicurazione”.

Per attutire gli effetti dirompenti di tale abbruttimento culturale e sociale è fondamentale richiamare l’importanza della funzione sociale dei professionisti dell’informazione e degli operatori del diritto.

Il giornalismo libero è il pilastro di una società democratica. La pluralità delle

² Cfr. FORZATI F., *La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo*, in Arch. pen., 3, 2018; cfr. anche FIANDACA G., *Punizione*, Il Mulino, 2024.

³ Cfr. in questo senso ZICCHITTU P., *La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio pubblico digitale: alcuni spunti di attualità*, in *Media Laws*, 15-07-2020, 3: «Assai spesso, le posizioni sostenute in rete appaiono scarsamente suffragate, esageratamente semplificate e – talvolta – perfino violente, tanto da incrinare quella fiducia che (...) il nostro Costituente ha riposto nelle radici ideali e nei valori costitutivi del modello liberale»; cfr. GIOSTRA G., *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Rivista di diritto dei media*, 3, 2018, p. 4: «(...) L’informazione e la giustizia hanno tecniche espressive differenti e, soprattutto, tempi diversi. La narrazione dei media ha un linguaggio semplice, diretto ed emotivo, punta al sensazionalismo, cerca la cattiva notizia, perché solo una *bad new is a good new*, propone l’apparenza come certezza, aumenta sempre di più i decibel per trovare ascolto ed i caratteri di stampa per guadagnare visibilità»; cfr. anche MANES V., *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Il Mulino, 2022; sul rapporto fra populismo penale e «populismo digitale», come forma di manifestazione del «diritto penale totale» cfr. GUERINI T., *Fake news e diritto penale: la manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Giappichelli, 2020, pp 194-200.

informazioni e degli "informatori" consente al cittadino di leggere la medesima notizia attraverso lenti di osservazione diverse. Ciò rende possibile l'esercizio da parte del singolo del diritto ad essere informato in modo completo e corretto. Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista all'art. 2 impone di ricercare, raccogliere, elaborare e diffondere "con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti". È un compito difficile, ma centrale perché l'impatto della diffusione di una notizia non verificata o di un'informazione parziale può essere devastante nella società della "viralità".

La Corte di cassazione, ad esempio, afferma che il diritto di critica deve essere esercitato astenendosi dall'impiego di "maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti"⁴. Anche l'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e il ricorso ad insinuazioni può comportare la fuoriuscita dai confini dell'esercizio legittimo del diritto di critica⁵.

Il dibattito sui limiti del diritto di cronaca e di critica giornalistica è attualissimo. Per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è legittima la previsione di sanzioni penali detentive nei confronti dei giornalisti: ciò produrrebbe un "chilling effect" sulla sfera di autonomia, indipendenza e libertà di quest'ultimi. La minaccia della reclusione deprime l'iniziativa di cronaca e annichilisce l'attività di critica, entrambe fondamentali per la tenuta della società democratica. La Convenzione tutela il giornalista quale "watchdog" della democrazia⁶.

Sul giornalista grava l'onere – pesantissimo – di semplificare questioni tecniche e temi complessi; ossia di agevolare l'accesso del pubblico più ampio possibile ad informazioni che risultano in prima battuta comprensibili solo agli addetti ai lavori. L'opera di semplificazione implica l'interpretazione del fatto oggetto di notizia; ogni interpretazione implica una alterazione del contenuto originario. L'opera dell'interpretazione giornalistica dovrebbe tendere a minimizzare quell'alterazione nel tentativo di cogliere il senso dalle parole e dalla connessione di esse, al fine di riformulare il messaggio in linguaggio chiaro e semplice, senza tradire il contenuto. Per un ruolo sociale così delicato sono (e debbono, sempre) essere previste doverose guarentigie e tutele.

Sembra però che nell'ambito dell'attività giornalistica tra l'esigenza di profitto e

⁴ Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 21651 del 20/07/2023.

⁵ cfr. Cass. Sez. III, 27592 del 29/10/2019.

⁶ Cfr. tra le tante Corte EDU, Cumpănă e Mazăre contro Romania, 2004, par. 115; Corte EDU, Balaskas contro Grecia, 2020, par. 61; Corte EDU, Atamanchuk contro Russia, 2020, par. 67; Corte EDU, Sallusti contro Italia, 2019, par. 59; Corte EDU, Belpietro contro Italia, 2013, par. 53; Corte EDU, Katrami contro Grecia, 2007, par. 39. La Corte costituzionale ricorda però – richiamando la medesima giurisprudenza della Corte E.D.U. – che nel caso di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi» gli autori costituiscono invece un «pericolo per la democrazia», cfr. Corte cost., sent. 150/2021, p.to 6.2 Cons. in dir.

quella di informazione stia prevalendo la prima. L'impresa giornalistica appare come un'impresa di commercio delle informazioni più appetibili, volta ad agevolare l'accesso da parte degli utenti alle proprie pagine web; a migliorare il posizionamento del sito web tra i risultati dei motori di ricerca; ad acquisire maggiore guadagno tramite le inserzioni pubblicitarie e la condivisione dei dati personali con terze parti.

Sembra che per le testate giornalistiche – anche per quelle più importanti per la loro storia editoriale – la manna dal cielo per superare il deserto delle edicole sia il *clickbait*: attirare il lettore frettoloso con un bel titolo e/o un'anteprima di impatto. Ad interessare non è la lettura dell'articolo, ma la visita al sito.

V'è qualche perplessità che queste modalità di svolgimento dell'attività giornalistica siano coerenti con l'immagine dei "cani da guardia" della democrazia. Si verifica invece il consolidamento della banalizzazione del linguaggio di derivazione "politica" cui si è fatto cenno, nonché la privazione per il pubblico del confronto con opinioni articolate e approfondite.

Non stupisce allora che nelle scorse settimane nei servizi giornalistici televisivi – o sulle pagine *social* e web delle testate – siano state riprese e decontestualizzate alcune frasi di un paragrafo finale delle motivazioni – particolarmente articolate e problematiche – di una sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo; che quelle frasi siano state graficamente evidenziate, con ingrandimento digitale; che ad esse siano state associate le immagini della vittima sorridente e dell'imputato inquieto e "inquietante", sotto processo.

Non stupisce neanche che sui *social* e sui motori di ricerca siano comparsi titoli composti dal nome e cognome dell'imputato o della vittima affiancati all'espressione "*non vi fu crudeltà*".

Si ribadisce che la critica del provvedimento giudiziario è assolutamente legittima: la correttezza della decisione della Corte d'assise oggetto di quelle critiche sarà vagliata dalla Corte d'assise d'appello, qualora la Procura intendesse impugnare la sentenza per il mancato riconoscimento della aggravante in questione.

Il compito di spiegare alla collettività che cosa si intenda per "aggravante della crudeltà" ricade sui professionisti dell'informazione e sugli operatori del diritto, che con i primi debbono relazionarsi al fine di fornire chiarimenti alla società. Quest'ultima ripudia i tecnicismi giuridici e ritiene assurde alcune norme penali, spesso di difficile comprensione anche per avvocati e magistrati.